

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA NATURA E LA RILEVANZA
DELLA PERIZIA D'UFFICIO NELLE CAUSE DI NULLITA'
MATRIMONIALE PER INCAPACITÀ EX CAN. 1095 N. 3 C.I.C.

RESUMEN

Consideraciones introductorias. La pericia: noción y prerrogativa jurídico-canónicas. Valoraciones críticas y conclusivas: a) desde la perspectiva del perito de oficio, b) desde la perspectiva del juez.

Palabras clave: incapacidad, incapacidad de asumir, perito, pericia de oficio.

ABSTRACT

Introductory remarks. Expertise: canonical notion and legal prerogatives. Ratings and reviews conclusive: a) from the perspective of the court-appointed expert, b) from the perspective of the judge.

Keywords: incapable, incapacity to assume, expert, expertise craft.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Con le presenti osservazioni ci si propone di fornire un breve quadro che delinei l'istituto della perizia del consulente tecnico d'ufficio nelle cause per incapacità ad assumere gli obblighi matrimoniali essenziali prevista dal can. 1095 n. 3, sia sul piano concettuale che su quello della sua funzione ed incidenza nell'ambito del processo canonico.

Va preliminarmente menzionato il principio generale, applicabile nella prassi giudiziaria canonica, per cui non è possibile pervenire ad una sentenza moralmente certa senza una perizia di ufficio, che può avere come destinatari una o ambedue le parti, oppure può svolgersi solo sugli atti, stante l'eventuale rifiuto della parte perizianda di sottoporsi all'esame peritale.

Non si può, inoltre, omettere di osservare che già S. Tommaso d'Aquino attribuiva indirettamente rilevanza canonica alla nullità del matrimonio per incapacità psichica dei contraenti, sottolineando che il consenso, espresso verbalmente ed attualmente tra persone capaci di emetterlo (*inter personas legitimas*), realizza il matrimonio *ita etiam consensus expressus per verba de praesenti inter personas legitimas ad contrahendum matrimonium facit: quia haec duo sunt de essentia sacramenti*¹.

Il grande progresso delle scienze psicologiche, psichiatriche e sociali è alla genesi del can. 1095 del C.J.C.; pertanto nell'ultimo ventennio si sono moltiplicate le cause di nullità matrimoniale, in cui sono invocati i capi di nullità dell'*incapacitas* e dell'imaturità psico-affettiva. Essi esigono una forma di dialogo e sinergia tra diritto canonico e scienza², che non è facile poiché, almeno in campo matrimoniale, tali discipline possono sensibilmente differire, in quanto la scienza tende a prendere in considerazione la persona umana esclusivamente sotto il profilo naturale, mentre il diritto canonico necessariamente anche sotto il profilo soprannaturale³. Il matrimonio risponde, infatti, ad un progetto divino ben preciso, che non può essere misconosciuto nella trattazione delle cause di nullità matrimoniale.

1 Cf. S. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, IV Sent., d. 28, q. 1, a. 3.

2 Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzioni alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, in AAS 72 (1980), 177; 28 gennaio 1982, in AAS 74 (1982), 452; 26 febbraio 1983, in AAS 75 (1983), 555; 26 gennaio 1984, in AAS 76 (1984), 648; 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987), 1453-1459; 25 gennaio 1988, in AAS 80 (1988), 1178-1185.

3 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 80 (1988), 1180: «È nota la difficoltà che nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità [...]. Nelle correnti psicologiche e psichiatriche oggi prevalenti, i tentativi di trovare una definizione accettabile di normalità fanno riferimento soltanto alla dimensione terrena e naturale della persona, quella cioè che è percepibile dalle medesime scienze umane come tali, senza prendere in considerazione il concetto integrale di persona, nella sua dimensione eterna e nella sua vocazione ai valori trascendenti di natura religiosa e morale».

Questo dialogo e sinergia si snoda tra due interlocutori, i quali hanno funzioni e competenze molto precise e distinte allo stesso tempo: il giudice e il perito.

Al primo spetta un ruolo decisorio, per cui egli è chiamato all'interpretazione giuridica dei fatti, mentre al secondo spetta un ruolo probatorio, per cui è chiamato a contribuire alla ricerca della verità, ora accertando solo l'esistenza dei fatti, ora valutandone anche la portata (cf. can. 1574).

Le conclusioni del giudice, pertanto, devono possedere la certezza morale, quelle del perito solo la certezza scientifica.

2. LA PERIZIA: NOZIONE E PREROGATIVE GIURIDICO-CANONICHE

Lo strumento, attraverso il quale si attua il dialogo e la sinergia tra il giudice e il perito, è senza dubbio la perizia, la quale è il mezzo di prova che, attraverso le conoscenze tecnico-scientifiche del perito, tende all'accertamento dell'esistenza di un fatto o più fatti, precisandone le origini, la natura, l'entità, gli effetti, in quanto la ordinaria e comune cultura in materia non è sufficiente⁴.

A questo punto sorge la questione della necessità del ricorso alla perizia. Dalla lettura comparata dei cann. 1574 e 1680 si evince che, nelle cause matrimoniali in cui si tratta di impotenza o di *morbus mentis*, sussiste un vero e proprio obbligo di ricorso alla perizia, a meno che circostanze concrete (cioè cartelle cliniche, perizie eseguite in sede civile o penale) la rendano chiaramente superflua.

La perizia è necessaria anche quando non si tratta di *morbus mentis*, bensì di generica immaturità di natura psichica, perché quest'ultima, proprio per la sua frequente sottigliezza, è ancora più difficile da individuare e arduo è valutarne l'influenza sulla capacità del soggetto di assumere gli oneri essenziali del matrimonio⁵.

Le perizie possono essere di due tipi: private o d'ufficio. Le prime, in particolare, sono state in qualche modo promosse dal vigente codice con il can. 1581, il quale prevede che le parti, previo consenso del giudice, possono designare dei periti giudiziali privati, i quali sono legittimati ad esaminare gli atti di causa, compiere l'esame peritale e presentare la propria relazione.

⁴ Cf. J. T. MARTIN DE AGAR, *Giudice e perito a colloquio*, in AA. VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano, 1998, 189.

⁵ Cf. U. TRAMMA, *Annotazioni sparse in tema di periti*, in AA. VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, 205.

Evidentemente queste perizie, pur conservando il loro carattere scientifico-probatorio, sono espressione del principio processuale del contraddittorio, tendono cioè a sostenere una particolare lettura dei fatti, per cui il perito privato diventa un consulente di parte. La perizia di parte si configura sostanzialmente come una integrazione della difesa; a conferma di tale valutazione si ricorda che, secondo l'antica prassi della Cancelleria, esse erano allegate al *restrictus*.

Le perizie d'ufficio sono disposte dal giudice, anche su richiesta delle parti, e tendono ad integrare le conoscenze dottrinali di quello in un particolare campo tecnico-scientifico. A volte, infatti, il giudice ha bisogno di un ampliamento o di un perfezionamento del suo campo conoscitivo, perché tra la sua dottrina e il caso in esame non c'è corrispondenza, mentre egli è tenuto a esprimere un giudizio che risponda alla realtà delle cose⁶; in questa prospettiva il perito giudiziario d'ufficio, perito propriamente detto, è stato definito consigliere o ausiliare del giudice, ma si tratta di un linguaggio equivoco, poiché è necessario confermare sempre la distinzione tra la funzione del perito e quella del giudice⁷. Pertanto le espressioni consigliere o ausiliare, riferite al perito d'ufficio, vanno intese *sensum lato*.

È la perizia d'ufficio che consente realmente il dialogo e la sinergia tra il diritto canonico e la scienza, più che la perizia privata, perché nel caso della perizia d'ufficio il giudice ha la possibilità di scegliere il perito che ritiene possieda le doti tecnico-scientifiche e la professionalità richieste dal caso in esame, nonché la libertà di formulare dei quesiti più congruenti all'approfondimento del caso di specie.

Ogni dialogo consta di domande e risposte, di modo che la qualità della perizia dipende anche dalla qualità delle domande consentite dal giudice, oltre che dalla competenza del perito. Il giudice, permettendo la formulazione di particolari quesiti a cui deve rispondere il perito, fondamentalmente attribuisce un'impostazione alla perizia d'ufficio; ad esempio potrebbe sollecitare dal perito, al di là della valutazione strettamente diagnostica, anche un parere sulle conseguenze giuridiche della perizia, senza però esprimersi sulla capacità matrimoniale giuridicamente intesa.

6 Cf. S. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, 2-2, q. 60, a. 4, ad 2: «[...]in iudicio quo iudicamus de omnibus, praecipue attenditur bonum et malum ex parte eius de quo iudicatur: qui hoc ipso honorabilis habetur, quod bonus iudicatur; et contemptibilis, si iudicetur malus. Et ideo ad hoc potius tendere debemus in tali iudicio, quod hominem iudicemus bonum, nisi manifesta ratio in contrarium appareat».

7 Cf. P. A. BONNET, *Il giudice e la perizia*, in AA. VV., *L'immatunità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 1990, 62, 67; c. Mannucci, 8.IV.1924, SRRD XVI, 128: «[...] nam periti non sunt coniudices, sed consilarii tantum»; c. Quattrocchio, 23.VI.1928, SRRD XX, 266: «[...] vocatis in causa peritis standum esse eorumque attestationibus deferendum, cum in arte periti sint potius iudices et arbitratore quam testes».

Il giudice e il perito d'ufficio prendono in esame la stessa fattispecie, pur collocandosi in due punti di osservazione diversi, ma comunque non concorrenti, anzi direi convergenti. La convergenza dei due punti di vista è data dall'accertamento della *incapacitas adsumendi onera coniugalia* nel matrimonio così come è concepito dalla dottrina cattolica.

La perizia d'ufficio è, pertanto, una diagnosi che tende ad accertare e valutare la verità processuale nel giudizio canonico⁸.

3. VALUTAZIONI CRITICHE E CONCLUSIVE: A) DALL'ANGOLO PROSPETTICO DEL PERITO D'UFFICIO

Il giudizio del perito d'ufficio si colloca nel campo scientifico e conserva sempre la sua indole probatoria, che è confermata dalla sistematica codiciale, la quale tratta della perizia nel titolo relativo alle prove nel processo contenzioso ordinario, e dall'analisi testuale del can. 1574, il quale invoca la perizia *ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam*⁹.

Sulla stessa linea si colloca anche la giurisprudenza rotale già prima della promulgazione del nuovo codice di diritto canonico. Nelle Regole emanate nel 1910 per i giudizi pendenti presso la Rota Romana, nella gerarchia dei mezzi di prova, al primo posto erano collocati i testi, al secondo i periti¹⁰. Il giudizio del giudice, invece, è di carattere decisorio e si colloca nell'esercizio della potestà giudiziale¹¹.

Per favorire la comunicazione tra il giudice e il perito è necessario che tra i due vi siano delle conoscenze in comune, che consistono in alcune nozioni minime di psicopatologia da parte del giudice e di teologia del matrimonio, nonché della *canonica capacitas* di prestare il consenso matrimoniale da parte del perito. Dal tipo di quesiti, che il giudice permette che siano rivolti al perito, e dal tipo di risposte, che quest'ultimo fornirà al giudice, si può evin-

8 Cf. J. T. MARTIN DE AGAR, *Giudice e perito a colloquio*, 192; c. Sabbatani, 15.V.1964, SRRD LVI, 369: «Periti sunt adiutores iudicis, ac proinde concipi nequit quod eorum methodus evolatur in ordine totaliter diverso a methodo iuris».

9 c. Stankiewicz, 24.X.1991, RRD LXXXIII, 685: «At in ordine processuali canonico peritus non est coniudex, vel iudex adiunctus aut iudicis auxiliarius, immo ne quidem consultor technicus, cum ad media probationis pertineat peritia, cuius organum peritus considerari potest. Lex enim ecclesialis de peritis agit sub titulo «de probationibus» (cf. cann. 1574-1581; 1681), minime vero recenset eos inter iudicis auxilios vel adistentes, sicut in quibusdam ordinibus processualibus obvenit (cf. cann. 73-75 Cod. Proc. Civ. Vat.), aut munus consultoris technici eis tribuit (cf. artt. 61 ss. Cod. Proc. Civ. Italici)».

10 Cf. *Regulae servandae in iudiciis apud S.R. Rotae Tribunal approbatae et confirmatae*, in AAS 2 (1910), 783.

11 Cf. A. STANKIEWICZ, *La configurazione processuale del perito e delle perizie nelle cause matrimoniali per incapacità psichica*, in «Quaderni di studio rotale», VI, 60.

cere la misura di queste reciproche minime conoscenze, le quali costituiscono il luogo di incontro tra i due.

Ogni giudice dovrebbe chiedere solo quanto un perito può riferire; ogni perito dovrebbe fornire le informazioni scientifiche che realmente possono contribuire a far raggiungere la sufficiente certezza morale sul capo di nullità in esame, astenendosi da opinioni personali e da valutazioni di merito decisorio.

In particolare è da sottolineare che l'esame peritale deve avere un carattere retrospettivo, cioè deve valutare la problematica di natura psichica risalente al tempo del matrimonio: non basterebbe prendere solo atto di tendenze, disposizioni, psicopatologie episodiche o semplicemente latenti. Inoltre il criterio valutativo non è il pieno equilibrio psicologico, bensì quello che raggiunga almeno un livello sufficiente¹².

Per quanto riguarda, specificamente, il perito, è rilevante il linguaggio usato, perché da esso si desume lo spessore della sua cultura cristiana e il tipo di visione della persona umana da lui coltivata. Non a caso e molto opportunamente alcuni periti sono soliti premettere alla loro relazione peritale la scuola psichiatrica e la metodologia scientifica a cui fanno riferimento¹³.

Il dialogo tra giudice e perito può proseguire anche dopo la consegna della relazione peritale, allorché il giudice disponga di convocare il perito ai sensi del can. 1578 § 3, per porre ulteriori quesiti rispetto a quelli formulati dagli avvocati e /o dal difensore del vincolo e da lui ammessi, che contribuiscono ad approfondire la sua comprensione della perizia, il valore scientifico delle conclusioni, il chiarimento di qualche dubbio.

Questo dialogo tra diritto canonico e scienza più difficilmente potrebbe svilupparsi tra giudice e perito privato, in quanto costui potrebbe non avere i requisiti richiesti o non aver redatto un elaborato peritale soddisfacente, non avendo avuto a disposizione i particolari quesiti che il giudice avrebbe voluto porre. Nella predisposizione dei quesiti è opportuno, infatti, tenere presente una nutrita serie di questioni come, ad esempio, lo stato istruttorio della causa,

12 Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 80 (1988), 1181: «[...] mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso».

13 Cf. G. ZUANAZZI, *Il dialogo tra canonisti e periti*, in AA. VV., *Perizie e periti nel processo matrimoniale canonico*, Torino, 1993, 29.

i fatti più significativi ai fini delle anomalie comportamentali da valutare, le documentazioni mediche acquisite agli atti,¹⁴ ecc.

A volte la parte perizianda non accetta di sottoporsi all'esame peritale; in tali casi il perito dovrà ancor più prestare attenzione a tutto il materiale istruttorio raccolto, perché costituisce l'unico campo d'indagine; in caso contrario la perizia potrebbe risultare generica o insufficiente.

Nelle cause di *incapacitas* a volte è possibile ascoltare altri esperti, che hanno seguito sotto il profilo terapeutico la parte perizianda assente in giudizio; in tal caso queste deposizioni assumono uno speciale valore e possono rivelarsi determinanti per il raggiungimento della certezza morale da parte del giudice¹⁵.

4. VALUTAZIONI CRITICHE E CONCLUSIVE: B) DALL'ANGOLO PROSPETTICO DEL GIUDICE

A questo punto si colloca il problema della valutazione critica della perizia da parte del giudice. Egli resta sempre il *peritus peritorum*. Questo principio è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza ecclesiastica, la quale ha sempre insistito sulla valutazione razionale delle prove *ex conscientia* ed *ex iurisprudencia*¹⁶.

La funzione decisoria è di esclusiva competenza del giudice, il quale si serve del contributo tecnico del perito, ma nello stesso tempo può usufruire di tutto il materiale probatorio, che può anche integrare con dei supplementi istruttori. Inoltre il giudice valuta i fatti alla luce non solo del diritto umano, ma anche del diritto divino, per cui è l'unico ad essere legittimato ad esercitare la funzione decisoria, al punto tale da potersi anche dissociare dalle conclusioni del perito¹⁷.

14 Cf. V. PALESTRO, *Le perizie*, in AA. VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1995, 84.

15 c. Palestro, 5.VI.1990, RRD LXXXII, 482: «Cum infirmum haud examini secundum artis praecepta subiicerint neque apta medicalia documenta, tempore insuspecto confecta, inspexerint, tunc cordatus Iudex certitudinem moralem sibi efformare valet tum ex assertis a medicis a curatione, qui inde ab initio aegrotum secuti sunt, curationes apparaverunt, diagnosim et prognosim effecerunt, tum ex declarationibus testium, qui tempore antenuptiali cum infirmo iungebantur familiaritate vel consuetudine vitae, tum ex comparatione omnium elementorum ex actis emergentium»; c. Corso, 14.III.1990, RRD LXXXII, 205-208.

16 *Regulae servandae in iudiciis apud S.R. Rotae Tribunal approbatae et confirmatae*, art. 136.

17 c. Palestro, 5.VI.1990, RRD LXXXII, 481; cf. PIO XII, *Allocutio ad S.R. Rotam*, in AAS 34 (1942), 340; GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 79 (1987), 1457: «[...] i risultati peritali, influenzati dalle suddette visioni, costituiscono una reale occasione di inganno per il giudice che non intraveda l'equivoco antropologico iniziale. Attraverso queste perizie si finisce per confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio».

Certamente resta la delicata questione della misura del carattere vincolante della perizia e dell'obbligo del giudice di prestare fiducia al perito, il quale abbia rispettato i *praecepta artis vel scientiae*. Si tratta di due principi a confronto: *dicta peritorum sunt cribranda e peritis in arte credendum est*. Il giudice non può arbitrariamente rifiutare le conclusioni del perito senza ragioni di rilevante entità, che deve motivare con argomentazioni critiche e logiche¹⁸.

In un caso certamente il giudice non può non tener conto delle conclusioni peritali, cioè nel caso in cui il perito, essendo stato accertato il suo possesso dei requisiti previsti dalla giurisprudenza canonica (probità, onestà, competenza scientifica), esprima una relazione che non sia semplice frutto di deduzioni o induzioni dal materiale istruttorio, ma derivazione dalla indagine sulla parte e dalla documentazione clinica.

Nel caso di una perizia fondata su deduzioni o induzioni da fatti e testimonianze, il perito si deve necessariamente limitare solo a valutazioni ed interpretazioni degli stessi; in tal caso è difficile per lui raggiungere la certezza scientifica¹⁹. Questa problematica si acuisce nei casi di nullità matrimoniale per immaturità, dal momento che il concetto canonico di immaturità è molto più ristretto di quello puramente psicologico.

L'immaturità, nella psicologia in genere, è molto più ampia che nel diritto canonico, ove è riconosciuta solo nella misura in cui determina l'incapacità dei nubenti o ad esprimere un consenso consapevole e libero, o ad adempiere agli obblighi matrimoniali essenziali. In caso di dubbio il giudice può disporre più di una perizia, nominare un *super perito* che si esprima rispetto ad una perizia di parte e una di ufficio, scegliere una perizia rispetto ad un'altra, motivando evidentemente la sua scelta²⁰.

18 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 79 (1987), 1457-1458: «Il giudice, quindi, non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti, il Codice, ai cann. 1578-1579, esige espressamente dal giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa valutazione egli non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili».

19 c. Palestro, 5.VI.1990, RRD LXXXII, 481: «Ad constabiliendam causam naturae psychicae, de qua in can. 1095, n. 3º, opera peritorum exquirenda est, ut iudicium habeatur tum de existentia psychicae perturbationis tempore matrimonii, tum de eius natura, origine et gravitate, tum de influxu in processum deliberativum vel volitivum, dum aestimatio de contrahentis incapacitate essentielles matrimonii obligationes assumendi ad Iudicem unice pertinet».

20 c. De Lanversin, 1.III.1989, RRD LXXXI, 187: «Quoad aestimationem canonicam, nihil interest, in casu, quin non omnino sint concordēs duo periti in proposita definitione diagnoseos infirmitatis actoris, quando quidem in iisdem manifestationibus pathologicis haec fundata sit».

Lo sforzo ultimo del giudice, in definitiva, dovrà sempre essere quello di distinguere tra vera incapacità o semplice difficoltà a prestare il consenso matrimoniale o a realizzare una vera comunità di vita e di amore, poiché solo la prima rende nullo il matrimonio²¹.

Ciro Tammaro
Studio Teologico di Nola

21 GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 79 (1987), 1457: «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale».